|  |  |
| --- | --- |
|  | COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  **Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO** Tel. **02.21722.899**  Sito Internet: **lombardia.lnd.it** crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it  Canale Telegram @lndlombardia  Facebook: Figc Lnd Lombardia  *Segreteria e Programmazione Gare:*  Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it  *Tesseramento:*  Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it  [tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)  *Sportello Unico:*  Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it  *Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:*  Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it  *Servizio Pronto A.I.A.:*  Tel. 02.21722410  *Giudice Sportivo Territoriale:*  [giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it)  *Corte d’Appello Territoriale:*  [cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it) |
| Stagione Sportiva 2022/2023  Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/05/2023 | | |
|  | | |

[comunicazioni attività sgs di competenza del c.r.](#_Toc135306659)

- RINVIO D’UFFICIO GARE FASE INTERREGIONALE GIOVANISSIME UNDER 15 FEMMINILE

- APPROVAZIONE TORNEI S.G.S.

[delibere della corte sportiva di appello territoriale](#_Toc135306659)

- DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

# Comunicazioni per l’attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.

## Attività S.G.S. di competenza L.N.D.

### RINVIO D’UFFICIO GARE

### **FASE INTERREGIONALE**

### **GIOVANISSIME UNDER 15 FEMMINILE**

A seguito della decisione adottata dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta di rinviare tutte le gare sul proprio territorio regionale in programma sabato 20 e domenica 21 maggio a causa di allerta meteo come da comunicazione al seguente *link* <https://piemontevda.lnd.it/allerta-meteo-tutte-le-gare-in-programma-sabato-20-e-domenica-21-maggio-rinviate-alla-settimana-successiva/> , il Comitato Regionale Lombardia, in accordo con il Settore Giovanile e Scolastico (quale Comitato Pilota) comunica che le seguenti gare sono posticipato d’ufficio come segue:

FREEDOM FC S.S.D. A R.L. - INTERNAZIONALE MILANO SPA, C.S.COMUNALE "A.WITZEL" (E.A) 24/05/23 17:30 7R CUNEO, VIA PORTA MONDOVI',15

TORINO S.P.A. - BULE BELLINZAGO ASD , C.S."PASSO BUOLE B" (E.A), 24/05/23 18:00 7R TORINO, VIA BOSSOLI N.76/A

### APPROVAZIONE Tornei

### Settore Giovanile Scolastico

Si comunica l’avvenuta approvazione del seguente Torneo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DENOMINAZIONE TORNEO** | **SOCIETÀ ORGANIZZATRICE** |  | **CATEGORIA** | **DATA INIZIO** | **DATA FINE** |
| ***444*** | MEMORIAL BACCHIEGA ALESSANDRO | ASD RIVER FOOTBALL CLUB | N | E | 21.05.23 | - |

# Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia**

**Riunione del 19.05.2023**

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Modugno (Vice Presidente), Avv. Alessio Biraghi (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

**Reclamo della società U.S.D. CARAVAGGIO SSDRL – Camp. Eccellenza - Gir. C**

**GARA del 14.05.2023 tra U.S.D. CARAVAGGIO SSDRL – OSPITALETTO S.S.D.S.R.L.**

**C.U. n. 74 del 18.05.2023 del Comitato Regionale Lombardia**

[ *OMISSIS* ]

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

La decisione sarà pubblicata in C.U. entro i termini ex art. 78, co. 4, C.G.S.

**Reclamo della società A.C.D. BIASSONO – Play off Camp. Promozione - Gir. B**

**GARA del 13.05.2023 tra A.C.D. BIASSONO – A.C.D. CALOLZIOCORTE**

**C.U. n. 74 del 18.05.2023 del Comitato Regionale Lombardia**

La società **A.C.D. BIASSONO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato a carico della reclamante la sanzione della disputa di quattro gare a porte chiuse e l’ammenda di € 500,00 a causa della condotta dei propri sostenitori, i quali offendevano pesantemente un assistente ufficiale ed a fine gara lo colpivano con sputi sul collo, sulla schiena e sulla testa; inoltre, sempre a fine gara, i sostenitori della società reclamante si aggrappavano alla recinzione nei pressi degli spogliatoio colpendo l’arbitro con sputi al volto e sulla divisa, nonché colpendolo con del terriccio su una spalla.

Infine, rientrata negli spogliatoi, la terna veniva ripetutamente minacciata e la finestra dello spogliatoio veniva colpita con pugni per diversi minuti.

La Società, nel proprio reclamo, evidenzia che i dirigenti del Biassono, nello scorcio finale della gara, si adoperavano per placare gli animi e ponevano in essere tutte le misure necessarie per tutelare la terna arbitrare, vigilando sulla stessa sino al momento in cui il direttore di gara e gli assistenti lasciavano il Centro sportivo con la propria automobile.

In conclusione, la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni inflitte, ritenute sproporzionate per la fattispecie in esame.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, visto il C.U. n.105/A del 18.01.2023 della F.I.G.C. ed il C.U. n.206 del 18.01.2023 della L.N.D.,

**OSSERVA PRELIMINARMENTE**

Il richiamato C.U. n. 206 del 18.01.2023 della L.N.D., attuativo del C.U. n. 105/A del 18.01.2023 della F.I.G.C., concernente la “*abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2022/2023*”, in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale stabilisce, al punto n. 2), che:

*“Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;*

*il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”.*

La gara del 13.05.2023 tra A.C.D. BIASSONO – A.C.D. CALOLZIOCORTE risulta un incontro di play off del campionato di Promozione, dovendosi pertanto applicare al caso in esame la disciplina relativa all’abbreviazione dei termini sopra riportata.

La delibera del G.S. a cui il reclamo si riferisce è stata pubblicata in data 18.05.2023, sul C.U. n. 74 del C.R.L. e risulta che la reclamante abbia depositato il reclamo a mezzo PEC in data 19.05.2023 alle ore 10.10.

Risulta pertanto accertata la mancata osservanza dei termini, previsti a pena di inammissibilità, per il deposito del reclamo stesso.

La preliminare inammissibilità del reclamo non permette alla Corte di valutarne il merito.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DICHIARA**

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali di cui al C.U. n.105/A del 18.01.2023 della F.I.G.C. ed al C.U. n.206 del 18.01.2023 della L.N.D..

Dispone l’addebito della relativa tassa

**Reclamo società US CUGGIONO – Play out Camp. 2a Categoria – Gir. L**

**GARA del 14.05.2023 tra U.S. CUGGIONO – G.S.D. PREGNANESE**

**C.U. n. 43 della Delegazione distrettuale di Legnano del 18.05.2023**

La società **U.S. CUGGIONO** propone reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. di 1° Grado ha comminato nei confronti della società l’ammenda pari ad € 90,00 dovuta a comportamento offensivo e provocatorio dei propri sostenitori nei confronti dei sostenitori avversari.

Nel proprio reclamo, la U.S. CUGGIONO afferma che la sanzione comminata sembrerebbe essere frutto di un errore, in quanto alla partita in esame non era presente alcuna tifoseria organizzata riferibile alla reclamante, mentre erano presenti numerosi sostenitori della squadra avversaria, G.S.D. Pregnanese, che sarebbero i reali responsabili dei comportamenti offensivi e provocatori evidenziati dal G.S. della delibera impugnata. Sostiene altresì che ragionevolmente l’errore è dovuto al fatto che la PREGNANESE ha gli stessi colori sociali del CUGGIONO, per cui l’Ufficiale di Gara potrebbe essere stato tratto in inganno da questa circostanza nell’identificazione della tifoseria responsabile dei comportamenti ritenuti in violazione delle norme federali.

In conclusione, richiede l’annullamento della sanzione comminata.

Ai fini della decisione, questa Corte richiedeva all’Ufficiale di Gara un chiarimento scritto in ordine all’identità della tifoseria resasi responsabile dei comportamenti ingiuriosi e provocatori descritti nel referto, che veniva acquisito ai fini della decisione.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuto che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini abbreviati attualmente vigenti,

**OSSERVA**

Dall’esame del referto e del supplemento di rapporto richiesto all’Ufficiale di Gara, che come noto costituiscono fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, emerge in modo chiaro ed univoco che la tifoseria responsabile dei comportamenti ingiuriosi e provocatori nei confronti degli avversari vada identificata in quella della società ospite, G.S.D. PREGNANESE, mentre nulla è stato rilevato dall’Ufficiale di Gara rispetto al comportamento della tifoseria ospitante della U.S. CUGGIONO.

Anzi, a ben vedere, nel referto, all’interno dello spazio dedicato alla segnalazione del Comportamento del pubblico e di eventuali incidenti, rispetto alla società CUGGIONO l’Ufficiale di Gara scrive “*comportamento corretto e diligente*”.

Il reclamo, di conseguenza, coglie nel segno e risulta meritevole di pieno accoglimento, dato che l’unico comportamento suscettibile di sanzione evidenziato dall’Arbitro è quello relativo alla condotta del calciatore nr. 8 del CUGGIONO, Sherifi Meriton, a cui è stata comminata separata squalifica per due gare effettive, non impugnata e quindi estranea all’ambito di cognizione di questa Corte.

Al contempo, tenuto conto che non si rileva all’interno del C.U. della Delegazione distrettuale di Legnano alcuna sanzione nei confronti della tifoseria della G.S.D. PREGNANESE, si ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché valuti, per quanto di sua competenza, eventuali iniziative disciplinari in tal senso, non essendo invece devoluto alla cognizione di questa Corte Sportiva il potere di rilevare d’ufficio comportamenti eventualmente passibili di sanzione non già rilevati dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

**ACCOGLIE**

il reclamo e per l’effetto annulla l’ammenda comminata alla società U.S. CUGGIONO.

Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti per quanto di sua competenza il comportamento della tifoseria della G.S.D. PREGNANESE nella gara in oggetto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Davide Fenaroli Sergio Pedrazzini

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 19 MAGGIO 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_